REGOLAMENTO (CE) N. 1461/2003 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2003

che stabilisce le condizioni applicabili ai progetti pilota per la trasmissione elettronica di informazioni sull'attività di pesca e il telerilevamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002, nel 2004 il Consiglio deve deliberare sull'obbligo di trasmettere per via elettronica le informazioni sulle attività di pesca ai fini di una più efficace gestione delle opportunità di pesca e di istituire un sistema di telerilevamento che consenta di localizzare i pescherecci in mare.

(2) Per la valutazione delle tecnologie da utilizzare, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, possono realizzare entro il 1º giugno 2004 progetti pilota riguardanti rispettivamente la trasmissione elettronica di informazioni sulle attività di pesca e il telerilevamento.

(3) Occorre pertanto stabilire le condizioni di applicazione onde garantire l'attuazione di tali progetti pilota da parte degli Stati membri. Per quanto riguarda la trasmissione elettronica delle informazioni, tali condizioni comprendono in particolare le informazioni che devono essere registrate e comunicate per via elettronica e le funzioni dei sistemi di registrazione e trasmissione elettronica delle informazioni detenuti a bordo dei pescherecci. Per quanto riguarda il telerilevamento, tali condizioni dovrebbero inoltre comprendere le funzioni del sistema e le zone da sorvegliare nel corso dei progetti pilota.

(4) Gli Stati membri devono informare la Commissione dell'avanzamento e dei risultati dei progetti pilota, segnatamente al fine di consentire una valutazione del rapporto costo-efficacia delle tecnologie da utilizzare per migliorare la sorveglianza delle attività di pesca.

(5) La Comunità può concedere un contributo finanziario per i progetti pilota realizzati dagli Stati membri, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla decisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca [2].

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce talune condizioni per l'esecuzione, da parte degli Stati membri, dei progetti pilota previsti dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dall'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

Articolo 2

Termini

1. I progetti pilota saranno avviati entro il 1º dicembre 2003 e saranno operativi almeno fino al 31 maggio 2004.

2. Ai fini del presente regolamento, i progetti riguardanti la trasmissione elettronica di informazioni sulle attività di pesca e il telerilevamento, attuati dagli Stati membri anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono considerati progetti pilota.

CAPITOLO II

TRASMISSIONE ELETTRONICA DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI PESCA

Articolo 3

Selezione dei pescherecci

Gli Stati membri che attuano progetti pilota riguardanti la trasmissione elettronica di informazioni sulle attività di pesca selezionano un congruo numero di pescherecci, preferibilmente di varie lunghezze.

Articolo 4

Comunicazioni all'autorità competente

Fatti salvi gli obblighi sanciti dalla normativa comunitaria, i capitani dei pescherecci comunitari che partecipano al progetto pilota registrano giornalmente e trasmettono per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro di bandiera informazioni sulle bordate e sulle attività di pesca, indicando in particolare:

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
[2] GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.

a) i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg di equivalente peso vivo;

b) la data e la localizzazione delle catture;

c) il tipo di attrezzo utilizzato e

d) per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri che praticano attività di pesca in zone soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse, la data e l'ora dell'immersione o della reimmersione di un attrezzo da pesca fisso e la data e l'ora del completamento delle operazioni di pesca effettuate mediante l'attrezzo fisso.

Articolo 5

Dotazioni delle navi

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i pescherecci battenti la loro bandiera che partecipano al progetto pilota dispongano di sistemi atti a registrare e a trasmettere per via elettronica le informazioni relative alla attività di pesca da essi svolte nel corso del progetto pilota.

Articolo 6

Trasmissione delle informazioni

1. Almeno un mese prima dell'avvio dei progetti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

a) il riferimento completo dell'autorità competente designata per la sorveglianza dei progetti pilota;

b) l'elenco dei pescherecci partecipanti, precisando, per ciascuno di essi, almeno il nome e il numero interno d'iscrizione dello schedario delle navi da pesca;

c) un riepilogo delle caratteristiche tecniche delle attrezzature installate a bordo e

d) una descrizione delle modalità di raccolta e di elaborazione dei dati da parte dell'autorità competente.

2. Una volta che i progetti sono stati avviati, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei pescherecci partecipanti.

3. La Commissione comunica agli Stati membri i dati ricevuti in conformità dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Elaborazione dei dati relativi alle attività di pesca

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che le informazioni trasmesse per via elettronica dai pescherecci battenti la loro bandiera che partecipano al progetto siano elaborate dalle autorità competenti.

2. A prescindere dal sistema utilizzato, le autorità registrano le informazioni su supporto informatico. Gli Stati membri provvedono affinché i dati siano conservati fino al 31 dicembre 2004.

CAPITOLO III

TELERILEVAMENTO

Articolo 8

Sistema di rilevamento delle navi

1. Gli Stati membri che istituiscono e collaudano sistemi di rilevamento delle navi basati sulla tecnologia VDS devono utilizzare immagini telerilevate per localizzare i pescherecci in mare nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, nonché in altre zone nelle quali possono operare i pescherecci battenti la loro bandiera.

2. I progetti pilota devono valutare la capacità dei sistemi VDS di svolgere le seguenti funzioni:

a) determinazione del numero di pescherecci e della loro posizione in una determinata zona mediante l'utilizzo di immagini telerilevate spaziali e aeree;

b) controllo incrociato delle posizioni dei pescherecci localizzati mediante VDS con le segnalazioni di posizione provenienti dai sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (CPS) e

c) segnalazione della possibile presenza di pescherecci dai quali non sono pervenute segnalazioni di posizione via CPS.

Articolo 9

Zone marittime da sorvegliare

1. Gli Stati membri determinano la zona o le zone marittime da sorvegliare nel corso dei progetti pilota.

2. Almeno un mese prima dell'avvio dei progetti, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni particolareggiate riguardanti i progetti e segnatamente l'autorità competente designata per la sorveglianza dei progetti pilota, il numero di immagini e le zone in cui queste saranno scattate. Gli Stati membri giustificano la scelta dell'area da sottoporre a sorveglianza.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Cooperazione tra Stati membri

1. Gli Stati membri possono realizzare progetti pilota comuni.

2. La Commissione segue l'avanzamento dei progetti pilota e agevola la cooperazione tra Stati membri.

Articolo 11

Relazioni da presentare alla Commissione

1. Entro il 30 aprile 2004, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione di valutazione dei progetti pilota realizzati. La relazione comprende, in particolare, una descrizione tecnica dei sistemi utilizzati per l'esecuzione dei progetti e ne precisa le modalità di collegamento con i sistemi esistenti di controllo, ispezione e sorveglianza.

2. Entro il 31 luglio 2004, ciascuno Stato membro presenta una relazione finale contenente dati particolareggiati sul rapporto costo-efficacia e sul funzionamento dei sistemi, nonché osservazioni sull'utilizzo delle tecnologie applicate.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione